



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI  
CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL  
LAZIO

P.zza di Porta Portese 1 00153 ROMA  
Tel. 06/58435400 - Fax 06/5810700

MBAC-DR-LAZ  
004-UFFPRO  
0002779 12/02/2010  
Cl. 34.19.04/351



16 febbraio 2010  
prot. 519

REGIONE LAZIO - Dipartimento Territorio  
Dir. Reg. Ambiente e Cooperazione tra i Popoli  
Area 2S/25 - Valutazione Impatto Ambientale  
Ufficio Valutazione Ambientale Strategica  
c.a. Arch. Luca Colosimo  
Via del Tintoretto, 432  
00142 Roma  
Fax: 06510779263

Soprintendenza per i Beni Architettonici  
e per il Paesaggio per il Comune di Roma  
c.a. arch. Sergio Ansivino  
arch. Laura Cherubini  
arch. Maria Luisa Mutschlechner  
Via di San Michele, n.17  
00153 ROMA  
Fax: 0648903504

Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma  
c.a. Dott.ssa Leonetti  
P.le delle Finanze, n.1  
00100 ROMA  
Fax: 0648903504

Soprintendenza per i Beni Architettonici  
e Paesaggistici per le Province di Roma,  
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo  
c.a. Arch. Maria Giulia Picchione  
Via Cavalletti, n.2  
00186 ROMA  
Fax: 06/69941234

Soprintendenza per i Beni Archeologici  
per l'Etruria Meridionale  
c.a. Dott.ssa Francesca Boitani  
P.le di Villa Giulia, n.9  
00196 ROMA  
Fax: 06/3202010

Parco di Veio  
c.a. Ing. Salvatore Codispoti  
Via Felice Cavallotti 18  
00063 Campagnano di Roma  
Fax: 06 90154548

**OGGETTO:** Piano d'assetto del Parco Naturale di Veio – Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D Lgs 152/2006 come modificato dal D Lgs n. 4/2008 -  
**Fase di scoping – Trasmissione osservazioni.**

In relazione alla procedura inerente gli interventi in oggetto, vista la nota trasmessa dal Parco di Veio del 25/09/2009 Prot. n. 3431, acquisita agli atti di questa Direzione il 02/10/2009 al Prot. n. 14863, visto quanto emerso in sede di conferenza di consultazione, convocata in data 3 novembre 2009 e successivamente approfondite nel corso dei tavoli tecnici in data 12/10/2009, 27/10/2009 e del 23/11/2009; facendo seguito alle note trasmesse dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, giusta nota 3790 del 28.12.2009; dalla Soprintendenza per i Beni

Archeologici dell'Etruria Meridionale, giusta nota 317 in data 18/01/2009; dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, giusta nota 3385 in data 08/02/2010 si trasmettono le seguenti osservazioni:

con isuoi 15.000 ettari circa di estensione, afferenti a nove Comuni tra cui quello di Roma, il Piano d'assetto in esame è certamente riconducibile alla categoria degli strumenti di Programmazione di "Area Vasta". Come già segnalato nel Rapporto Preliminare esso è sottoposto al rispetto delle disposizioni di diversi strumenti sovraordinati e, nella fattispecie a quelle del PTP (ambito territoriale n. 4 – Valle del Tevere; ambito territoriale n. 15/7 – Veio-Cesano); del Piano stralcio del Piano di bacino afferente al fiume Tevere (PS1 Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto Orte- Castel Giubileo; PS 5 tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce); dei Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio di cui al DL 11 giugno 1998, n 180. Come è noto, nel novembre 2007 la Regione Lazio ha adottato il PTPR, volto alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale ed alla sua conoscenza e valorizzazione.

Il rapporto tra il PTPR ed il piano in esame resta stabilito in base al disposto dei commi 6-7 dell'art. 37 delle NTA che nel merito novellano come *“ i piani delle aree naturali protette (...) hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici o i piani territoriali di qualsiasi livello.”* Il comma successivo, tuttavia specifica che *“ per quanto attiene alla tutela del paesaggio, i piani delle aree naturali protette in formazione si adeguano alle prescrizioni del PTPR introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesistici.”*

Si deduce che le norme che regolano l'uso del territorio all'interno del Parco di Veio potrebbero risultare più restrittive di quelle attualmente in adozione, e, tuttavia, fatta eccezione per le zone di riserva generale ed integrale – per le quali gli stringenti livelli di protezione discendono dalla legge – il livello di elaborazione del Rapporto Preliminare non permette di stabilire se tali maggiori livelli di salvaguardia siano stati effettivamente adottati.

Il Rapporto Ambientale dovrà chiarire tali aspetti, a partire dalla ricognizione dei livelli di tutela già insistenti sul territorio, ossia dei dispositivi di tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136-142 del D Lgs 42/2004 e ss mm ed ii e di quelli che discendono dalle NTA del PTPR Lazio.

Nella fattispecie suscitano perplessità alcune previsioni relative al punto 9.2 "Parchi territoriali e sistemi della fruizione", che oltre all'istituzione di 5 parchi territoriali (Parco Territoriale di Veio e dell'Inviolatella, Parco Territoriale del Monte Aguzzo e del Monte Musino; Parco territoriale della Valle del Sorbo; Parco territoriale delle Mole di Castelnuovo di Porto; Parco territoriale Sacrofanese) descrivono le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici esistenti e per quelli di nuova edificazione, possibile fino ad a mc 10 ad ettaro. Tra queste sono ricomprese le attività direzionali di pertinenza dell'Ente o del XX Municipio, gli edifici di culto, le strutture sanitarie. Funzioni che sembrano non essere strettamente necessarie alla vivibilità di nuclei abitativi stabilizzati, come quelli in esame, e che potrebbero senza dubbio trovare localizzazione fuori dai 5.500 ha di competenza dei parchi territoriali.

Pur condividendo la prospettiva di sviluppo sostenibile indicata tra gli obiettivi – da attuare con azioni comunque rispettose delle prescrizioni PTPR – si sottolinea come alcune tra le aree ricomprese all'interno dei "Parchi territoriali" corrispondano a quelle di maggior pregio tanto ambientale-paesaggistico (Monte Aguzzo e Monte Musino; Valle del Sorbo), quanto storico-culturale (Città antica di Veio; area archeologica di Malborghetto; parco delle mole di Castelnuovo di Porto) che, ragionevolmente, dovrebbero essere sottoposte a livelli di tutela commisurati.

Si ritiene opportuno avanzare nuovamente tale osservazione, già sottoposta all'attenzione del proponente sia in sede di I conferenza di servizi, sia nel corso di tavolo tecnico, riservandosi di valutarne l'accoglimento, in sede di Rapporto Ambientale. Tale documento dovrà affrontare la disciplina delle zone di protezione ed i programmi di promozione economico sociale, i cosiddetti "cuscinetti ecologici", da definire non in modo univoco, ma calibrandola rispetto ai singoli contesti di applicazione. Le norme di attuazione potrebbero quindi essere redatte differenziandone la novella per ciascun ambito territoriale specifico.

Il rapporto Ambientale dovrà affrontare in modo particolare le criticità di interventi come quello dell'Ospedale Sant' Andrea, per il quale – come rammentato dal Direttore dell'Ente Parco - esiste già il progetto di ampliamento, da eseguire su aree già in possesso dell'Istituto universitario, che avrà senza dubbio consistenti effetti di ricaduta sulle aree circostanti che dovranno essere opportunamente compensati/mitigati

Si ritiene opportuno chiarire senza ambiguità, il rapporto che verrà istituito con gli enti che gestiscono le grandi infrastrutture, prima fra tutte quelle per la distribuzione elettrica (Terna, ACEA, ecc.) e per le ferrovie e con i Piani Regionali di settore, come ad esempio il Piano per le Cave. Sempre più spesso le grandi opere vengono insediate all'interno di aree tutelate, andando ad innescare dinamiche di notevole criticità e di difficile compensazione/mitigazione.

Fatta eccezione per il problema dell'abusivismo, il Rapporto Preliminare non individua le criticità presenti nel territorio, specie in prossimità del Comune di Roma, riconducibili a fenomeni connessi all'incontrollato sviluppo edilizio ed ai suoi riflessi sull'inquinamento dell'ambiente (aria- acqua- suolo).

Tra questi possono essere inclusi – tra l'altro - lo smodato traffico privato che interessa l'area compresa tra la Cassia e la Flaminia e la complessità del sistema idrologico (fossi- torrenti), per altro segnalata nel piano di bacino e la necessità di preservare/ ripristinare la qualità delle acque, messa in crisi dalla presenza di scarichi illeciti.

La limitazione del consumo di suolo a fini abitativi è infatti più volte menzionata tra le azioni possibili per il raggiungimento delle finalità che sottendono alla pianificazione del Parco - di cui al punto 14. Strumenti per la valutazione degli effetti sull'ambiente, insieme all'attuazione di misure di contrasto al costante degrado dell'ecosistema e di risanamento del degrado esistente, mentre nessuna indicazione è data in relazione al consumo di suolo per altre finalità.

L'analisi dei sistemi insediativi negli 8 comuni del Parco di Veio, riportata al punto 6. Analisi del contesto, rivela come ad un aumento della popolazione pari al 143% (dati ISTAT relativi ai censimenti del 1951 fino al 1991), corrisponda una moltiplicazione del consumo di suolo pari al 1.252%. Una crescita su valori esponenziali, non giustificabile con la necessità di adeguamento degli standard urbanistici primari e secondari. Tra le cause dello smisurato consumo di beni non riproducibili come l'ambiente ed il paesaggio, sia lungo le direttrici consolari Cassia – Flaminia, sia all'interno del reticolo della viabilità secondaria, è, ancora una volta, l'abusivismo edilizio, i cui guasti restano ancora oggi non risolti, nonostante il succedersi di provvedimenti speciali aventi ad oggetto la materia del condono edilizio. Disposizioni di questo tenore sono contenute anche nella recente Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 21, *Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale*, che all'art. 7 prevede l'istituzione di un nuovo strumento urbanistico quale il “*Programma integrato per il ripristino ambientale*”, posto in capo ai Comuni allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzati dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali. Nel corso delle consultazioni e del tavolo tecnico è già stato segnalato come anche gli interventi necessari al recupero delle aree edilizie abusive comportano la costruzione di fogne, strade ecc. che incidono su un territorio, di cui appare superfluo rammentare la delicatezza archeologica, culturale e paesaggistica. I successivi approfondimenti della pianificazione dovranno quindi univocamente chiarire se si intenda utilizzare lo strumento del piano di recupero edilizio e/o di ripristino ambientale, previa con perimetrazione delle aree di edilizia abusiva, purtroppo ampiamente attestati nell'area del Parco e come gli stessi trovino coordinamento con il PTPR Lazio. Il Rapporto Ambientale dovrà comunque contenere un approfondimento dell'analisi del sistema insediativo, delle sue dinamiche e disfunzioni, identificando le porzioni microscopicamente sviluppate in assenza di titolo abilitativo sull'ortofotopiano, in modo da consentire una lettura agevole e attendibile della situazione, anche in relazione alle criticità determinate sugli insediamenti storici e sulle trasformazioni indotte sul paesaggio culturale di cui sono parte integrante.

Nel corso dei pregressi incontri congiunti è stato già sollevato più volte il problema dell'insufficiente livello di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici localizzati all'interno della perimetrazione del Parco contenuto al punto 6 – Analisi del Contesto del rapporto preliminare. Si coglie l'occasione per richiedere nuovamente un approfondito censimento del patrimonio culturale.

Si rileva, in particolare, come nel fare cenno all'eccezionale patrimonio archeologico esistente entro il perimetro del Parco, al di là della menzione dell'Area della città antica di Veio (area urbana e necropoli), non sono prese in considerazione altre emergenze, se non in termini molto generici e come sia stata omessa ogni citazione a monumenti di notevole rilievo come l'Arco di Malborghetto. La Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, nella nota riportante le proprie considerazioni preliminari che per completezza di documentazione si allega, rileva come al punto 11. Valorizzazione dei Beni Culturali si dichiara esplicitamente che non esiste nessun altro bene di interesse nazionale ad esclusione della citata città antica di Veio e come, di conseguenza, non siano state tenute in debito conto né le testimonianze etrusche dell'Ager veientanus, né le quelle relative alla romanizzazione. Per quanto relativo al Parco Territoriale di Veio e dell'Inviolatella, si rammenta come parte di esso sia stato interessato da un progetto elaborato dall'Amministrazione scrivente in collaborazione con il

Dipartimento di Antichità dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"- il "Progetto di valorizzazione Veio-Città antica".

L'intervento, il cui un primo lotto funzionale è stato approvato in Conferenza dei Servizi in data 23.11.2007, era finalizzato all'ampliamento delle conoscenze di natura archeologica relative al parco, oggi in continuo incremento grazie alle campagne di scavo condotte sia dalla Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale sia da qualificate équipes di ricercatori dell'Università. Esso affrontava con proposte specifiche, inoltre, i principali problemi di tutela e di fruizione dei beni archeologici presenti nel territorio. Si ritiene opportuno, dunque, che le indicazioni fornite dal progetto e già valutate positivamente dall'Ente parco e dalla regione Lazio, siano accolte nella redazione del Piano di Assetto. A tal fine si rimane a disposizione per la trasmissione/elaborazione del materiale.

Onde evitare i problemi affrontati in occasione degli restauri, eseguiti proprio nell'ambito del Progetto di valorizzazione Veio-Città antica ed autorizzati con decreto del Presidente della Regione Lazio in deroga alle misure di salvaguardia, secondo le modalità previste dal c. 9 dell'art. 8 della L.R. 29/1997, si ritiene opportuno concordare i regimi di tutela vigenti. Così pure si invita a concordare le norme tecniche che entreranno in vigore sulle aree su cui insistono importanti presistenze, come la Città antica di Veio, Malborghetto, ecc., con le Soprintendenze Archeologiche competenti. Gli stessi rapporti di collaborazione potrebbero estendersi alla definizione dei percorsi di visita, anch'essi oggetto di un primo approfondito esame nel Progetto sopra menzionato, i cui risultati sono fin da ora messi a disposizione dell'Ente Parco di Veio da chi scrive. L'ambizioso obiettivo di tale stretta collaborazione è quello di garantire la conservazione integrale di un patrimonio culturale di eccezionale rilevanza, testimone dello sviluppo della cultura etrusca e romana nella zona nord - ovest dell'agro.

Con l'occasione, si rammenta che è attualmente in corso il progetto di valorizzazione del tracciato della via Francigena nel territorio di competenza del Parco di Veio, e si invita a recepirne i contenuti e gli obiettivi nel futuro Piano di Assetto. Tale percorso è senza dubbio parte rilevante del *Paesaggio culturale* del Parco di Veio, come definito dalla Ue e recepito nella legge 14/2006.

La lettura del *Paesaggio culturale* del Parco dovrà essere resa possibile mediante l'integrazione del Rapporto ambientale e delle tavole di piano allegate con un'analisi dell'evoluzione storica del paesaggio (sotto forma di studio della cartografia storica), tale da permettere l'individuazione della permanenza dei caratteri dei sistemi insediativi rispetto al paesaggio naturale, la comprensione degli elementi strutturanti, la connotazione delle perimetrazioni dei diversi insiemi e le relazioni tra diversi ambiti e sottozone. In particolare dovranno essere raffrontati i diversi sistemi stradali, i percorsi, i tratturi ed i sentieri storici. Oltre ai sentieri storici dovranno essere evidenziate le percorrenze di utilità legate allo sfruttamento storico dei boschi, dei pascoli ecc.

All'evoluzione del paesaggio storico ed alla sua conformazione non è da considerarsi estranea la diversificazione dei sistemi idrici, l'andamento delle acque e al loro utilizzo (presenza di fonti, fontanili, bacini artificiali, costruzioni di spallette, incanalamenti, presenze di archeologie industriali), per le quali dovranno essere individuate cartograficamente le relazioni ed il reticolo.

Quanto alla possibilità di autorizzare l'attività di esercizi sportivi nell'area del Parco, si ritiene necessaria una grande cautela nel valutare i relativi progetti, consentendo solo attività strettamente legate allo svago e alla fruizione dell'ambiente naturale da parte dei visitatori, utilizzando strutture non invasive, reversibili, capaci di inserirsi nel modo più discreto e armonioso possibile nel tessuto storico- naturalistico esistente.

Il Rapporto ambientale dovrà recare chiarimenti in merito all'eventuale ripermetroazione o riduzione del Parco, ai criteri ed agli obiettivi che vi sottendono, atteso che lo stesso è stato istituito con Legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Mario Lolli Ghetti



MODULARIO  
Beni AAAS - 259



*c. a. arch. Liguori* MOD. 308  
Roma, 10/10/10

**Ministero**  
**per i Beni e le Attività Culturali**  
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI  
E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA,  
RIETI E VITERBO  
Via Cavalletti 2 - 00186 ROMA  
tel. 06-696241 fax 06-69941234  
e-mail sbap-lazio@beniculturali.it

Al Alla Direzione Regionale  
P.za di Porta Portese, 1  
00158-R-O-M-A  
Fax 06-58 10700  
(Riscontro nota prot. n. 1477 del 27.1.2010)

MBAC-SBAP-RMRV  
UFF\_PROT  
0003385 08/02/2010  
CI 34,20.01/3 1

**Risposta al Foglio**

Sez. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Piano di Assetto del parco di Veio- Valutazione Ambientale strategica ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/ 2008 - Convocazione II Conferenza di Consultazione per la definizione della portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale - Convocazione per giorno 10.2.2010, ore 10,30

E.p.c.

Regione Lazio  
Assessorato Ambiente, Cooperazione tra i Popoli  
Dipartimento Territorio  
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli  
Area Valutazione Impatto Ambientale  
V.le del Tintoretto, 432  
Roma  
FAX 06-510779263

Con riferimento all'oggetto e in riscontro alla nota prot. n. 1477 del 27.1.2010 (acquisita agli atti in data 29.1.2010), con la quale vengono richieste osservazioni sul documento presentato dall'Ente Parco - denominato "rapporto preliminare" - trasmesso da codesto Ufficio con nota prot. 15419 del 12.10.2009, si conferma la validità delle osservazioni già esplicitate, anche dagli altri Uffici ministeriali, nel corso dei "tavoli tecnici" tenutisi presso codesta Direzione, come riportate anche nei relativi verbali, e si deducono di seguito ulteriori considerazioni in merito al contenuto del medesimo documento.

Innanzitutto si ritiene di evidenziare che la relazione in esame, priva, tra l'altro, della necessaria documentazione grafica, fotografica, cartografica, risulta carente, sotto vari profili, rispetto a quanto richiede l'art. 13 del D.Lgs 152/06 e necessita di approfondimenti ed integrazioni sia nell'analisi del territorio e dei valori paesaggistici presenti che nei contenuti programmatici del piano (finalità e strategie finalizzati alla tutela dell'ambito riguardato dal piano e allo sviluppo economico compatibile con la stessa tutela).


In particolare si segnalano di seguito la parti del documento che necessitano di revisione, integrazione e/o approfondimento, alla luce del contenuto dell'art. 13 del D.Lgs 152/06, e le relative carenze:

- la proposta di piano, che accompagna il rapporto ambientale, deve essere accompagnata da basi cartografiche (anche tematiche) aggiornate ed affidabili (inclusa quella aerofotogrammetrica);

- la stessa proposta di piano deve essere resa conforme alle previsioni ed ai dettami del P.T.P.R. regionale, al primo gerarchicamente sovraordinato dalla normativa di tutela nazionale (art. 145, co.3, del D.Lgs 42/04) e comunque lo stesso piano deve porsi in rapporto con gli altri strumenti di pianificazione comunali e/o regionali e/o interregionali (ad es. piani di bacino) e/o nazionali (ad es. piano delle infrastrutture);
- a proposito dei "criteri di zonizzazione" (pag. 18 del rapporto preliminare) occorre specificare cosa si deve intendere per "riperimetrazione o riduzione del perimetro del Parco" - atteso che lo stesso è stato istituito con legge regionale - e quale eventualmente sono i criteri che conducono alla riconsiderazione dei confini attuali e alla individuazione degli ambiti delle "zonizzazioni";
- è necessario effettuare una reale e concreta analisi del contesto territoriale costituente il parco, con riferimento particolare ai suoi valori storici, culturali, paesaggistici (quanto riportato a pag. 24 evidenzia carenze di analisi e censimento del patrimonio culturale -paesaggistico ed i vari paragrafi risultano essere semplici e generici enunciati, privi di contenuto e di specifici riferimenti al contesto territoriale in esame), ponendo altresì attenzione anche al censimento delle aree degradate, da recuperare e/o riqualificare ai fini della ricostituzione dei valori paesaggistici compromessi e da ricostituire;
- attraverso l'analisi di cui sopra occorre poi individuare per ogni ambito il livello di tutela e il piano degli interventi, ponendo particolare attenzione alla coerenza delle tipologie e degli ordini e/o entità degli interventi con quelli che sono gli obiettivi della tutela (livelli di tutela);
- manca nel documento lo studio dei possibili impatti negativi sull'ambiente, sui beni culturali, sul paesaggio, etc. a seguito dell'attuazione del piano (art. 13, lett. f) ) nonché lo studio relativo alle mitigazioni e/o compensazioni ad essi relativi (misure di cui alla lett. g) dello stesso art. 13);
- manca altresì nel documento lo studio delle alternative di cui alla lett. h) dello stesso articolo 13 citato.

Questi, ad avviso di questo Ufficio, sono i punti di maggiore criticità del "rapporto preliminare" consegnato dall'Ente Parco per i quali si ritiene sia necessario richiedere la revisione, l'integrazione e/o l'approfondimento ai fini della redazione del rapporto ambientale per la VAS di cui è convocazione.

Il responsabile del Procedimento  
Architetto Direttore Coordinatore C3S  
Maria Giuseppina Picchione



Il Soprintendente  
Arch. Maurizio Galatelli





# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di

ROMA

MBAC-DR-LAZ  
004-UFFPRO  
0000080 04/01/2010  
CI 34.19 04/238

E' nominato responsabile dell'istruttoria

IL DIRETTORE REGIONALE  
Mario Luigi Castelli

*Castelli*  
Roma, li 28/12/09  
Alla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio  
c.a. Dott. Maurizio Castelli  
Piazza di Porta Portese, 1  
00153 Roma

Pror. N. .... 2.790. Allegati.....

Disposta al Foglio del 12.10.2009  
Div. .... Sez. .... N. 15419

**OGGETTO:** Roma, Municipio XX. Piano di assetto del Parco Naturale di Veio. Considerazioni preliminari.

In riscontro alla nota 18163 del 18.11.2009 relativa alla convocazione del tavolo tecnico, non avendo potuto parteciparvi, si inviano alcune considerazioni come anticipato verbalmente e via mail.

Ad un primo esame del piano di assetto, si riscontra che per quanto attiene il territorio del Municipio XX all'interno del Parco di Veio, non vengono prese in considerazione presenze archeologiche e monumenti di notevole importanza quali l'arco di Malborghetto. Addirittura al punto 11 del suddetto piano dedicato alla "valorizzazione beni culturali" (p. 31) si dichiara esplicitamente che non esiste nessun altro bene di interesse nazionale al di fuori dell'antica città di Veio.

Non si tengono perciò in debito conto né le testimonianze etrusche nell'ager veientanus, a testimonianza dell'espansione di Veio verso Roma né, per quanto riguarda la romanizzazione, i molti siti che documentano le trasformazioni del paesaggio veiente, in particolare lo stesso tracciato della Veientana e il sistema insediativo delle ville.

Per citare soltanto alcuni dei molti siti ignorati occorre ricordare, oltre a Malborghetto, almeno due necropoli di età orientalizzante (la necropoli Volusia e quella di via D'Avack); il sistema delle ville sull'Altopiano di Grottarossa, il complesso archeologico di Casale Ghella, l'area archeologica in località Viadotto della Crescenza (tratto della Veientana, mausoleo, villa e mansio), la fornace di Ospedaletto Annunziata e tutto il tracciato della via Veientana; quasi tutti questi insediamenti sono stati sottoposti a provvedimenti di tutela diretta.

Visto il carattere preliminare dell'elaborato trasmesso, si segnala inoltre la necessità di esaminare (con indicazioni di tutela rigorosa) anche gli aspetti connessi all'edilizia abusiva, tra gli altri quelli della zona a ridosso della via Giustiniana e della via di Grottarossa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Maria Gloria Leonetti

*Maria Gloria Leonetti*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
 DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO  
 Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale  
 P.le di Villa Giulia, 9 - 00196 ROMA

È nominato, r.a.s.p.  
 IL DIRETTORE REGIONALE  
 Mario Luigi Ghislini

Prot. MBAC-SBA-EM N. TUT 317  
 Del 18/01/2010 All.

Risposta al Foglio del .....N.

Class. 38.01.00 - fasc. 11

Direzione Regionale per i Beni Culturali e  
 Paesaggistici del Lazio  
 Piazza di Porta Portese, 1  
 00153 ROMA

MBAC-DR-LAZ  
 004-UFFPRO  
 0001090 21/01/2010  
 Cl. 34.19.04/351

c.a. arch. Francesca Liguori  
 FAX 06.5810700

**OGGETTO** : Piano di Assetto del Parco di Veio - Valutazione Ambientale Strategica (Vas) ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.L.vo 152/2006 e s.m.. Osservazioni preliminari.

Nel far seguito agli incontri che si sono svolti presso codesta Direzione Regionale per la definizione in dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale di cui all'oggetto, si trasmettono, come da richiesta del 18.11.2009 (ns. prot. 10774 del 20.11.2009), le osservazioni preliminari in merito, per quanto di competenza.

Ad un primo esame si rileva innanzitutto che nel fare cenno al patrimonio archeologico esistente entro il perimetro del Parco, al di là della menzione dell'Area archeologica di Veio (area urbana o necropoli), non sono prese in considerazione, se non in termini molto generici, le numerose testimonianze archeologiche diffuse nel territorio gravitante in antico intorno al grande centro etrusco e romano di Veio, denominato *ager veientanus*. In proposito è sufficiente fare riferimento alle approfondite ricerche degli archeologi inglesi svolte sin dagli anni '60 del secolo scorso e confluite in più riprese nei *Papers of the British School*, per rendersi conto della presenza capillare di significative testimonianze archeologiche riferibili ad un arco cronologico molto ampio. Basti citare, ad esempio, nell'ambito dei territori comunali di Roma (XX Municipio), Formello, Sacrofano e Campagnano, compresi nel Piano di Assetto, la densa rete dei tracciati viari antichi, le complesse opere idrauliche di epoca etrusca, le numerose ville rustiche impiantatesi nel territorio soprattutto dopo la conquista romana della grande città etrusca, ed ancora la catacomba di monte Stallone nei pressi di Villa Versaglia, la *domus culta Capracorum*, il santuario campestre all'interno degli impianti sportivi Lazio, etc. È necessario pertanto che il censimento dei beni archeologici esistenti, di cui i PTPR hanno già tenuto conto, sia recepito nell'attuazione del Piano di assetto del Parco.

Tel. 06.3226571 - fax 06.3202010  
 sha-en@beniculturali.it





*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO  
*Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale*  
P.le di Villa Giulia, 9 - 00196 ROMA

Prot. MBAC-SBA-EM N.

Del

All.

Risposta al Foglio del .....N.

Class.

Quanto all'Area Archeologica di Veio, fulcro del Parco, si prende atto che essa costituisce nel Piano di Assetto uno dei cinque piani territoriali, che nel rapporto preliminare è così definito "un ambito di progettazione unitaria di dettaglio in cui si concentreranno le aree aperte al pubblico per la fruizione e la presenza di servizi legati all'attività istituzionale dell'Ente Parco". A tal proposito si ritiene necessario che detto piano territoriale accolga nell'elaborazione definitiva il "Progetto di Valorizzazione dell'antica città di Veio", messo a punto nel 2007 dalla Commissione Ministeriale del MiBAC appositamente istituita, di cui faceva parte anche l'Ente regionale Parco di Veio tra i diversi Enti ed Istituzioni coinvolti. Com'è noto, il Progetto, approvato alla conclusione dei lavori, prevede, oltre alla perimetrazione dell'area con un'estensione di poco oltre 400 ha, la salvaguardia, il restauro, la valorizzazione e la fruizione dell'importante comprensorio veiente mediante sistematici interventi da attuare per lotti di lavori successivi, non ultimi la realizzazione di percorsi di visita e di accoglienza per un numero elevato di visitatori. In particolare si chiede che la zonizzazione prevista dal Piano di Assetto, relativamente all'area contemplata nel Progetto di cui sopra, ne consenta la piena realizzazione, superando gli impedimenti cui finora si è dovuto far fronte (strumento della deroga per la realizzazione di infrastrutture a protezione di testimonianze archeologiche, etc.).

Per quanto riguarda infine gli aspetti connessi con l'edificazione abusiva (area a nord della Via Giustiniana, zone marginali all'Area Archeologica di Veio) si fa presente la necessità di esaminare con criteri di tutela rigorosa le aree interessate da fenomeni di abusivismo.

Il Funzionario Responsabile  
del Procedimento  
(dott.ssa Francesca Boitani)

IL SOPRINTENDENTE  
(dott.ssa Anna Maria Moretti)



REGIONE  
LAZIO

AREA DIFESA DEL SUOLO

Prot. n. 43359

Fasc. n.

REGIONE LAZIO  
DIPARTIMENTO TERRITORIO  
AFFARI GENERALI  
18 FEB. 2010  
Prot. N° 43389/25/25

Roma 18 FEB 2010

**RICEVUTO**  
18 FEB 2010  
AREA V.I.A. 518

→ Regione Lazio  
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione  
tra i Popoli  
- Area Valutazione Impatto Ambientale  
SEDE

Oggetto: Piano d'Assetto dell'Ente parco di Veio - Valutazione Ambientale Strategica(VAS) - Parere dell'Area Difesa del Suolo

**PIANO D' ASSETTO DEL PARCO NATURALE DI VEIO  
OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA COMPONENTE SUOLO-SOTTOSUOLO**

In primo luogo, si evidenzia che, nell'ambito della valutazione degli impatti del piano, per quanto riguarda gli aspetti inerenti la componente suolo e sottosuolo, ed in particolare sugli aspetti inerenti la tutela della stabilità geomorfologica del territorio, la normativa di riferimento non è più la Legge 183/1989, abrogata con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 152/2006, ma il Titolo III del medesimo DLvo.

Tuttavia, anche se il suddetto DLvo abroga la L 183/1989, in attuazione della quale le Autorità di bacino hanno redatto i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei territori di rispettiva competenza, esso garantisce comunque l'attuazione delle procedure di approvazione dei Piani stessi. Per quanto riguarda l'area del Parco naturale di Veio, l'Autorità di bacino competente è quella del Fiume Tevere.

Va evidenziato che il *Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del Piano di Assetto del Parco naturale di Veio*, tra la normativa di riferimento non cita due importanti strumenti di pianificazione, fondamentali per l'assetto dell'area romana:

1. il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006;
2. il Piano Stralcio 5 (PS5) per l'Area romana, approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009.

Gli obiettivi generali di tali strumenti di pianificazione territoriale coincidono con quelli del Piano di assetto del Parco naturale di Veio, in quanto ambedue sono tesi a perseguire obiettivi di tutela. Più in particolare, essi disciplinano aspetti diversi ma restano comunque compatibili e si integrano a vicenda.

Per quanto riguarda il P.S.A.I., come evidenziato nello stralcio cartografico allegato, esso ed il Piano di assetto del parco si intersecano in due aree specifiche:

1. il fondovalle del fosso della Valchetta;
2. il fondovalle del fosso della Crescenza.

In tali aree il P.S.A.I. limita gli insediamenti per non incrementare il livello di rischio idraulico. È evidente che tali previsioni di piano ben si sposano con gli obiettivi di tutela del Piano di assetto, che, quindi, potrà, anzi dovrà, recepirli nell'ambito delle proprie norme di attuazione.

Il PSS invece, oltre ha recepire le già vigenti norme in materia di salvaguardia idraulica, affronta le tematiche inerenti gli usi del territorio nell'ambito delle aree di pertinenza del Fiume Tevere nonché l'utilizzo delle acque sotterranee al fine della generale implementazione della qualità ambientale dell'area romana. A tale scopo, il PSS individua, quali specifici ambiti di pianificazione:

- l'*area vasta*, rappresentata dall'insieme dei sottobacini del Tevere e dell'Aniene che si sviluppano a valle, rispettivamente, della diga di Castel Giubileo e di Tivoli;
- i *corridoi ambientali*, costituiti da 13 corsi d'acqua minori compresi nell'area vasta;
- i *corridoi fluviali*, coincidenti con le aree di pertinenza del Fiume Tevere e del Fiume Aniene, comprese nell'area vasta.

Più in particolare, nell'ambito dell'*area vasta*, i cui sottobacini del fosso della Valchetta e del fosso della Crescenza comprendono tutta la superficie del Parco naturale di Veio, vengono emanate direttive ed indirizzi agli enti competenti per il rilascio e revisione delle concessioni di acque sotterranee al fine di preservare il deflusso di base del reticolo idrografico, per la salvaguardia del deflusso minimo vitale e, più in generale, per la tutela della qualità ambientale del reticolo idrografico.

La tutela di area vasta viene ulteriormente specificizzata nell'ambito dei *corridoi ambientali* nell'ambito dei quali vengono individuati indirizzi e prescrizioni volte a tutelare la qualità ambientale del corso d'acqua nell'ambito di una fascia di 150 metri di larghezza. Nell'ambito dell'area del Parco naturale di Veio sono compresi l'intero corridoio ambientale del fosso della Valchetta e, parzialmente, quello del fosso dell'Acquatrasversa.

Nell'ambito dei *corridoi fluviali* del Tevere-Aniene, infine, vengono rilasciate prescrizioni, direttive ed indirizzi volte, oltre a garantire ed implementare la qualità ambientale del corridoio fluviale, anche alla salvaguardia idraulica ed alla disciplina delle attività in area golenale ed in alveo, compresa la fruibilità in navigazione.


In definitiva, poiché i citati strumenti di pianificazione settoriale perseguono obiettivi coincidenti con quelli del Piano di assetto del Parco naturale di Veio, tesi a perseguire obiettivi di tutela ambientale e territoriale, in corrispondenza delle aree dove tali strumenti si sovrappongono al territorio del parco, le norme di attuazione del Piano di Assetto dovranno necessariamente recepire quanto stabilito dagli strumenti settoriali, anche in virtù della sovra ordinazione di questi a qualsiasi altro strumento di pianificazione, come già affermato dalla legge 183/1989 e ribadito dal DLvo 152/2006.


Per quanto riguarda la restante porzione del territorio del Parco, relativamente alle tematiche di difesa del suolo, si ritiene che il Piano di Assetto debba perseguire generali obiettivi di tutela delle attività antropiche presenti all'interno del parco stesso, dalle naturali dinamiche geomorfologiche che, in quanto tali, dovranno essere libere di manifestarsi senza dover interferire negativamente con la fruibilità dell'area protetta.

In particolare, quindi, si raccomanda l'adozione di fasce di rispetto, a monte ed a valle delle scarpate di erosione impostate sui tufi, soprattutto lungo i tratti più acclivi, e lungo i corsi d'acqua. Particolare attenzione dovrà essere data alla realizzazione di opere di difesa del suolo che, laddove possibile, dovranno seguire le indicazioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 4340 del 28 maggio 1996 relativa all'adozione delle tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di difesa del suolo.

**Il Dirigente dell'Area 2S/05**

(Ing. Giuseppe Tanzi)





VILLETTE

10/2/10



REGIONE  
LAZIO

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

**RICEVUTO**

10 FEB 2010


AREA V.I.A. 400

- 5 FEB. 2010

Prot. 30716

Alla Direzione Regionale  
Ambiente e  
Cooperazione dei  
Popoli

Area Valutazione  
Impatto Ambientale  
Via del Tintoretto, 432  
00142 ROMA



**OGGETTO: PIANO D'ASSETTO DEL PARCO DI VEIO - VAS. OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 13 CO. 1 DEL D. LGS. 152/06.**

In riferimento alla prima conferenza di consultazione tenutasi il giorno 03/11/09, per la definizione della portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 del D. Lgs. 152/06, si osserva quanto di seguito riportato (specificando che il Piano del Parco è stato descritto senza la presentazione di alcun elaborato grafico).

Innanzitutto, si ritiene necessario introdurre al capitolo 4 "contesto programmatico" un paragrafo specifico sulle norme di raccordo tra la pianificazione paesistica del PTP/PTPR e gli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi (cfr. art. 44 L.R. 29/97; art. 27 L.R. 24/98 e art. 62 NTA del PTPR adottato), nonché sulle forme di cooperazione e di intesa previste all'art 1 co. 5 della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette", di cui all'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (accordi di programma) e all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (patti territoriali).

Per quanto concerne la pianificazione paesistica, si segnala che l'art. 1 della L.R. 5/09 ha modificato il co. 6 dell'art. 26 della L.R. 29/97 riguardo al punto in cui il piano del parco "sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, eliminando il riferimento ai "piani paesistici". Si propone pertanto di inserire a pag. 4 (penultimo capoverso della "Premessa") e a pag. 17 il riferimento al co. 6 della L.R. 29/97, così come novellato dalla L.R. 5/09 e di non riportare gli analoghi richiami della L. 394/91 e della L.R.

24/98, visto che le suddette leggi non sono state ancora adeguate al Decreto Legislativo 42/04 e ss.mm.ii..

Inoltre, considerato che il Rapporto Ambientale (RA) costituisce il documento in cui individuare "i paletti ambientali" a cui il Piano del Parco dovrà attenersi, anche nelle sue successive varianti (a meno di una nuova VAS con la contestuale nuova procedura di pubblicazione del Piano di cui al co. 5bis art. 26 della L.R. 29/97), si ritiene necessario un maggior dettaglio nella descrizione della zonizzazione di cui al p.to 7 e dell'"organizzazione del territorio" di cui al p.to 9 del Rapporto Preliminare, in quanto la L.R. 29/97 non prevede di rimandare a strumenti di pianificazione di altro livello successivi al Piano stesso (cfr. art. 26 co. 6), ma di individuare nel Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (PPES), di cui all'art. 30 della L.R. 29/97 e all'art. 14 della L. 394/91 (da elaborare contestualmente al Piano), specifici progetti per lo sviluppo di attività compatibili in cui indicare gli interventi da realizzare.

Sembra rilevarsi quindi una eccessiva genericità nella descrizione dei "Parchi Territoriali" che non vengono elencati ma solo definiti "ambiti di progettazione unitaria di dettaglio" in cui "soddisfare in primo luogo gli standard territoriali di cui al Dm 1444/68" e in cui "saranno compatibili" destinazioni d'uso quali, ad esempio, pubblici servizi; attività direzionali e uffici al pubblico (nel XX Municipio); locali di spettacolo; strutture religiose, sanitarie e assistenziali.

A tal proposito, in coerenza con le finalità del parco e con quanto disposto ai commi 13 e 14 dell'art. 44 della L. R. 29/97 (legge istitutiva del Parco di Veio), è opportuno che il soddisfacimento degli standard di cui al Dm 1444/68 trovi luogo al di fuori della perimetrazione definitiva dell'area protetta, con l'eventuale possibilità per lo standard di "verde attrezzato", relativo a piani e programmi previsti negli strumenti urbanistici adottati o approvati nei territori del Comune di Roma.

Parimenti, il Piano di Assetto, sostituendosi ai piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello alla sua approvazione, dovrebbe recepire le previsioni urbanistiche dei piani regolatori generali e dei piani attuativi comunali vigenti, compatibilmente con la pianificazione paesaggistica, considerata prevalente su tutti gli altri tipi di pianificazione (sentenza C.C. 180/08).

Nel Rapporto Ambientale occorrerà pertanto specificare:  
- i criteri seguiti per la ripermimetrazione definitiva dell'area protetta e per l'individuazione delle aree contigue al parco (per es. se interessano aree

già vincolate), con la valutazione dei possibili impatti sull'ambiente e sul paesaggio;

- i criteri seguiti per la classificazione delle diverse sottozone e gli interventi consentiti in ciascuna di esse, con la valutazione dei possibili impatti sull'ambiente e sul paesaggio;

- l'individuazione e la zonizzazione dei "Parchi Territoriali" e le Schede Progetto, con i possibili impatti ambientali degli interventi previsti in esse, così da definire maggiormente la coerenza fra gli interventi ritenuti compatibili e le sottozone all'interno dei "Parchi Territoriali", nonché con quanto disposto dalla L.R. 29/97 e dal DPR 380/01.

- l'individuazione e la zonizzazione degli "Ambiti insediativi da riqualificare" e le Schede Progetto, con la valutazione dei possibili impatti sull'ambiente e sul paesaggio degli interventi previsti in esse (anche a seguito della delocalizzazione delle attività incompatibili), così da definire maggiormente la coerenza degli interventi stessi, anche con l'eventuale riferimento agli "Ambiti di Recupero e Valorizzazione Paesistica" individuati nel PTPR e agli strumenti di attuazione previsti agli art. 31/1 e segg. della L.R. 24/98.

Infine, in riferimento alla Tabella n. 2 di pag. 33 e segg., si suggerisce di introdurre la "limitazione dell'uso del suolo ai fini insediativi" fra le "azioni possibili" anche nel tema "paesaggio e territorio/obiettivo: "garantire la protezione, gestione e la pianificazione dei paesaggi" e nel tema "paesaggio e territorio/obiettivo: "promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile ed equilibrato".

IL FUNZIONARIO  
(Arch. Valentina Bizzanti)

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
(Arch. Gabriella De Angelis)

G. De Angelis

IL DIRETTORE  
(Arch. Daniele Iacovone)

D. Iacovone